Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 25 ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 294 DEL 25 OTTOBRE 1982:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 settembre 1982.

Approvazione del nuovo statuto del Credito industriale sardo, in Cagliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 11 aprile 1953, n. 298 e 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto il decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico, con sede in Cagliari;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto in data 23 aprile 1982;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

D'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Credito industriale sardo (C.I.S.), ente di diritto pubblico con sede in Cagliari, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DEL NUOVO STATUTO

Capo I

COSTITUZIONE - FINALITÀ - SEDE
FONDI PATRIMONIALI

Art. 1.

Il credito industriale sardo (C.I.S.), costituito ai sensi della legge 11 aprile 1953 n. 298 e successive integrazioni e modifiche, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'istituto ha sede in Cagliari, durata illimitata, e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 2.

Il credito industriale sardo ha lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

L'istituto esercita altresì il credito a medio termine a favore delle imprese artigiane.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'istituto è di L. 29.033.000.000 ed è costituito da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire 1 milione ciascuna.

Partecipano al fondo di dotazione il Tesoro dello Stato, la regione autonoma della Sardegna, la Cassa per il Mezzogiorno, il Banco di Sardegna e la Banca popolare di Sassari, e possono inoltre partecipare le altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle rispettive quote di partecipazione assunte.

I partecipanti deliberano in assemblea straordinaria l'aumento del fondo di dotazione.

Qualora qualcuno dei partecipanti non accetti di sottoscrivere la quota di aumento spettantegli, tale quota, previo consenso del consiglio di amministrazione, potrà essere assunta da altri partecipanti ovvero, in mancanza di adesioni, da altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

La cessione di quote del fondo di dotazione è consentita, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, nell'ambito degli enti partecipanti ovvero, in mancanza di adesioni, in favore di altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Ai partecipanti sono rilasciati certificati nominativi relativi alle loro quote di partecipazione.

Art. 4.

Sono costituiti presso l'istituto:

a) un fondo speciale al quale affluiscono i mezzi previsti dall'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, i mezzi previsti dall'art. 1, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1969, n. 970, nonché i mezzi che potranno essere permanentemente assegnati al fondo da successive leggi;

b) un fondo di dotazione ai sensi della legge 1° febbraio 1965, n. 60, con le modalità ivi contemplate o che fossero previste da successive disposizioni di legge;

c) i fondi speciali di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano di rinascita della Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni;

d) i fondi speciali formati dalle somme assegnate dalla regione autonoma della Sardegna in virtù di apposite leggi.

L'istituto può assumere la gestione di qualsiasi altro fondo che venisse ad esso assegnato in virtù di disposizioni di legge statali o regionali o di speciali convenzioni previste dalle medesime.

Capo II

OPERAZIONI DI PROVVISTA E D'IMPIEGO

Art. 5.

I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'istituto sono rappresentati da:

a) fondo di dotazione e fondi di riserva;

b) fondi di cui all'art. 4 secondo le modalità fissate dalle rispettive leggi;

c) obbligazioni in valuta nazionale ed estera;

d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore e certificati di deposito, in valuta nazionale ed estera, da emettere con le modalità e le limitazioni stabilite dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

e) prestiti a medio termine contratti in Italia e all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;

f) anticipazioni da parte degli enti partecipanti, con i limiti e le modalità indicate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nonché depositi degli enti medesimi;

g) gli altri mezzi eventualmente previsti da particolari disposizioni di legge.

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) tutte le operazioni previste dalle leggi vigenti e quelle che potranno essere contemplate da successive leggi; può inoltre compiere con la Cassa per il credito alle imprese artigiane le operazioni previste dal capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Le obbligazioni dell'istituto sono parificate, ad ogni effetto a quelle emesse dagli istituti di credito fondiario, sono ammesse di diritto alle quotazioni ufficiali delle borse valori della Repubblica e godono delle agevolazioni ed esenzioni previste dalla legge

Art. 6

L'istituto, per lo svolgimento della sua attività, può contrarre prestiti con la Cassa per il Mezzogiorno, a valere sul ricavato dei prestiti esteri che detta Cassa abbia contratto, affinchè siano utilizzati in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa medesima dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura ed alle finalità dei predetti prestiti esteri.

L'Istituto può anche ricevere dalla Cassa per il Mezzogiorno l'incarico di eseguire per suo conto operazioni di finanziamento sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Art. 7.

L'istituto può costituire gestioni separate per quelle speciali forme di credito e di agevolazione che gli venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge, nazionali o regionali.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con l'osservanza delle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, così come modificato dall'art. 8 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, le seguenti operazioni:

a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari o immobiliari ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;

d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto della emissione;

e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonché sconti di buoni ordinari del Tesoro;

f) ogni altra operazione prevista da particolari disposizioni di legge.

Le operazioni finanziarie cui l'istituto è espressamente autorizzato dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a favorire lo sviluppo economico della Sardegna, possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nell'Isola almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa.

L'istituto può compiere altresì ogni altra operazione per l'utilizzo delle disponibilità acquisite ai sensi dell'art. 5, nel rispetto degli scopi definiti all'art. 2.

A garanzia delle operazioni previste dai precedenti commi l'istituto può convenire la costituzione di privilegio a norma del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato, 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, salva l'acquisizione di altri speciali privilegi per operazioni effettuate in conformità alle leggi che li contemplano.

Salvo la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la durata massima delle singole operazioni è fissata:

per i mutui in 10 anni;

per le sovvenzioni e gli sconti cambiari in 5 anni;

per le aperture di credito in 3 anni.

E' fatto salvo il disposto di particolari disposizioni di legge che prevedono l'effettuazione di operazioni di durata superiore.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

Le attività da svolgere mediante l'utilizzazione dei fondi speciali a gestione separata sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti che le contemplano.

Art. 9.

L'istituto può compiere qualsiasi operazione immobiliare per proprie esigenze funzionali e per investimento dei fondi di previdenza e di liquidazione del personale e rendersi cessionario di beni mobili ed immobili a tutela delle proprie ragioni creditorie con l'obbligo di rivenderli alla prima favorevole occasione.

L'istituto può inoltre concedere agevolazioni finanziarie ai propri dipendenti per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione dei dipendenti stessi, nonché prestiti personali entro un massimale fissato dal consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'istituto, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti in Sardegna, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonché sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Art. 11.

L'istituto può avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attività; per le operazioni di raccolta di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 5 può avvalersi anche delle altre aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

Esso può inoltre delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.

Capo III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 12.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il collegio sindacale;

e) il direttore generale;

f) il comitato tecnico consultivo.

Capo IV

ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 13.

L'assemblea è costituita dagli enti partecipanti i quali dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari quindici giorni prima della data dell'assemblea. Ogni partecipante può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche per mezzo di lettera.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le aziende di credito partecipanti al fondo di dotazione si riuniscono in separata assemblea per la nomina dei due sindaci di cui al successivo art. 21.

Gli enti di cui al precedente comma si riuniscono altresì in separata assemblea — con esclusione del Banco di Sardegna e della Banca popolare di Sassari — per la nomina di un consigliere di amministrazione.

In tali separate assemblee i partecipanti hanno diritto di voto in proporzione alle quote del fondo di dotazione da ciascuno possedute; le assemblee medesime sono valide qualunque sia l'intervento dei partecipanti, che deliberano a maggioranza delle quote presenti.

Le assemblee sono convocate — ai sensi del successivo art. 15 — e presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini dello statuto.

Le funzioni di segretario delle assemblee sono svolte da un dirigente dell'istituto nominato su proposta del presidente delle assemblee medesime.

Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare, ad ogni effetto, copie ed estratti dei verbali e, col visto del presidente, certificazioni delle deliberazioni dell'assemblea.

Alle assemblee interviene il direttore generale dell'istituto o chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

Art. 14.

Spetta all'assemblea:

a) approvare il bilancio dell'istituto;

b) approvare il riparto degli utili netti conseguiti a termini del successivo art. 26;

c) determinare, fatta eccezione per i presidenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico consultivo:

la misura del compenso annuo da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale ed il comitato tecnico consultivo;

l'ammontare delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico consultivo con la limitazione che in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza;

d) determinare la misura della diaria giornaliera da corrispondere, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al presidente ed ai componenti gli organi collegiali che si rechino fuori della loro residenza per l'intervento alle rispettive riunioni o per l'espletamento di incarichi particolari;

e) determinare il numero massimo del personale dell'istituto;

f) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione e sulle altre modifiche statutarie;

g) deliberare su qualunque altro oggetto posto all'ordine del giorno.

Art. 15.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine agli argomenti di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo; l'assemblea straordinaria in ordine a quelli di cui al paragrafo *f*) dello stesso articolo.

Le assemblee dei partecipanti di cui ai commi terzo e quarto del precedente art. 13 deliberano, rispettivamente, in merito alle nomine di cui all'art. 21, primo comma, ed all'art. 16, primo comma, paragrafo *c*).

L'assemblea ordinaria si riunisce entro il mese di aprile di ciascun anno.

Inoltre l'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate ogni qual volta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o ne sia stata fatta domanda motivata dal collegio dei sindaci, ovvero da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'istituto. Negli ultimi due casi la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Ciascuna assemblea è convocata per mezzo di lettera raccomandata da spedire a domicilio dei partecipanti e dei sindaci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare: la data, l'ora, il luogo fissato per la riunione e l'elenco degli affari da trattare.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tante quote di partecipazione che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione; essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote presenti.

Per la validità delle assemblee straordinarie e delle relative deliberazioni occorre, rispettivamente, la partecipazione ed il voto di almeno due terzi delle quote del fondo di dotazione.

Capo V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente, nominato ai sensi del successivo art. 20;

b) da due vice presidenti, di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dalla regione autonoma della Sardegna;

c) da un minimo di nove ad un massimo di dieci consiglieri, nominati: tre dalla Cassa per il Mezzogiorno, due dalla regione autonoma della Sardegna, due dal Banco di Sardegna, uno dal Ministero del tesoro, uno dalla Banca popolare di Sassari e uno dalla separata assemblea di cui all'art. 13, quarto comma, allorquando costituita.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino alla approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio finanziario e, occorrendo, sino all'entrata in carica dei rispettivi successori.

In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo, i membri del consiglio di amministrazione saranno sostituiti per il termine residuo dagli enti che li hanno nominati, provvedendosi, ove occorra, da parte del presidente, alla convocazione della separata assemblea di cui al paragrafo *c*) del primo comma.

Le nomine sono comunicate agli enti partecipanti, in occasione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il consiglio di amministrazione nomina, su designazione del presidente, il proprio segretario scegliendolo tra i dirigenti e i funzionari dell'istituto.

Il segretario redige i verbali di ciascuna seduta che, approvati dal consiglio di amministrazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario medesimo.

Il segretario è autorizzato a rilasciare, ad ogni effetto, copie ed estratti dei verbali e — col visto del presidente — certificazioni delle deliberazioni del consiglio.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto quanto non è riservato all'assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare, su proposta del presidente sentito il direttore generale, i membri del comitato tecnico consultivo;

b) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

c) nominare il direttore generale e designare, su proposta del medesimo, un vice direttore generale incaricato di sostituirlo in caso di assenza od impedimento;

d) designare, su proposta del direttore generale, gli altri dirigenti incaricati di sostituire il vice direttore generale medesimo in caso di assenza od impedimento;

e) su proposta del direttore generale, determinare i requisiti professionali per l'assunzione agli impieghi, effettuare le assunzioni del personale di qualunque grado nei limiti numerici stabiliti dall'assemblea, e provvedere alle promozioni ed ai passaggi di categoria dei dipendenti in base ai requisiti di merito e di anzianità acquisiti in servizio;

f) su proposta del direttore generale, determinare i contratti di lavoro, le indennità, i premi, e le altre provvidenze per il personale dell'istituto;

g) su proposta del direttore generale, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'istituto, con il consenso delle aziende di provenienza, dipendenti delle aziende di credito partecipanti;

h) deliberare, su proposta del direttore generale, di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attività, nonché di delegare ad enti specializzati le operazioni di cui al secondo comma dell'art. 11 del presente statuto;

i) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

l) fissare i saggi di interesse attivi e quelli da corrispondere sulle operazioni passive, eccezione fatta per quelle riguardanti l'impiego di disponibilità di tesoreria;

m) deliberare sulle operazioni di credito su relazione scritta firmata dal direttore generale e — laddove previsto o richiesto — su parere del comitato tecnico consultivo, che si allegano agli atti del consiglio;

n) deliberare sulle limitazioni, sulle rinunzie e sulle sostituzioni di garanzie quando permanga un credito dell'istituto;

o) deliberare sulla emissione delle obbligazioni, dei buoni fruttiferi, dei certificati di deposito, nonché sulla assunzione dei prestiti e sulla effettuazione di anticipazioni e depositi di cui all'art. 5 paragrafo *f*), fissandone modalità e condizioni;

p) deliberare sulle transazioni e su quant'altro comporti rinunzia o disposizione di crediti o di altri diritti;

q) deliberare sulla istituzione degli uffici di cui all'art. 1 del presente statuto;

r) formare i bilanci e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

s) deliberare sull'acquisto e sulla alienazione di beni, anche immobili, giusta il precedente art. 9;

t) conferire deleghe e facoltà di firma in rappresentanza dell'istituto in relazione al disposto del successivo art. 24;

u) designare o delegare i rappresentanti dell'istituto negli organi di società, enti ed organismi ai quali l'istituto medesimo partecipi;

v) deliberare le partecipazioni di cui all'art. 10 del presente statuto;

w) deliberare le spese di rappresentanza;

x) proporre all'assemblea dei partecipanti le modifiche del presente statuto;

y) provvedere a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'istituto, salve le competenze riservate dal presente statuto all'assemblea, al presidente e al direttore generale.

Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, fissando i limiti e le modalità della delega, le facoltà di cui ai paragrafi *h*), *n*), *t*) e *u*), nonché quelle altre che ritenga necessario od opportuno delegargli.

Art. 18.

Il consiglio di amministrazione si riunisce ad intervalli non superiori ai due mesi.

La convocazione di esso è effettuata con biglietto di invito contenente l'ordine del giorno, spedito per mezzo di raccomandata postale ai membri del consiglio ed ai sindaci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente senza rispetto del termine di tempo stabilito nel comma che precede, indicando per sommi capi la materia posta all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le votazioni su questioni relative a persone sono effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente, nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 19.

All'infuori dei membri dei consigli di amministrazione e dei direttori generali degli enti partecipanti, non possono far parte del consiglio di amministrazione dell'istituto altre persone dipendenti dagli enti medesimi, salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970.

A dipendenti dello Stato e della regione possono essere affidate le funzioni di sindaco.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti ed affini fino al terzo grado incluso del direttore generale e dei dipendenti dell'istituto.

E' incompatibile la carica di presidente e di consigliere di amministrazione dell'istituto con quella di senatore o deputato al Parlamento nazionale e di consigliere regionale.

Capo VI

PRESIDENTE

Art. 20.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'istituto.

Egli convoca e presiede le assemblee dei partecipanti e il consiglio di amministrazione, firma i verbali delle adunanze insieme al segretario e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il presidente decide sulle liti da promuovere o da sostenersi e rilascia le relative procure.

Il presidente può adottare in via d'urgenza — sentito il direttore generale o su proposta dello stesso — i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'istituto, rendendoli immediatamente esecutivi e riferendone alla successiva riunione del consiglio di amministrazione.

Consente la cancellazione delle ipoteche e delle altre formalità in favore dell'istituto, le surrogazioni da farsi a favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite ad istanza dell'istituto e la restituzione di pegni o di altre garanzie, sempre che il credito dell'istituto risulti integralmente estinto.

Il presidente esercita inoltre le facoltà delegategli dal consiglio di amministrazione a mente dell'art. 17, ultimo comma.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano in carica e, a parità, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento anche del vice presidente più anziano lo sostituisce l'altro vice presidente.

Di fronte ai terzi, ai conservatori dei registri immobiliari, alle amministrazioni del debito pubblico e a tutti gli altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce piena prova della assenza o impedimento del presidente.

I compensi spettanti al presidente vengono determinati ai sensi di legge.

Capo VII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21.

Il collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e di quattro supplenti nominati: un sindaco effettivo, che assume la carica di presidente, ed uno supplente dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla Cassa per il Mezzogiorno; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla regione autonoma della Sardegna; un sindaco effettivo ed uno supplente dalla separata assemblea di cui al precedente art. 13, terzo comma.

Il collegio esercita le funzioni previste dal codice civile.

I sindaci debbono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

Durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio finanziario e, occorrendo, sino all'entrata in carica dei rispettivi successori.

In caso di cessazione dall'ufficio di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente nominato dallo stesso ente; in mancanza, subentra, fino a nuova nomina, il sindaco supplente più anziano di età.

Capo VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 22.

All'istituto è preposto un direttore generale nominato ai sensi dell'art. 17, paragrafo *c*), il quale interviene alle riunioni delle assemblee e, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale dell'istituto, ordina e coordina il lavoro e particolarmente assolve i seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti e del consiglio di amministrazione, nonché alla esecuzione delle disposizioni impartitegli dal presidente;

b) riferisce al consiglio di amministrazione su tutti gli affari per i quali il detto organo è chiamato a deliberare o a discutere;

c) convoca e presiede il comitato tecnico consultivo e ne firma i pareri;

d) disciplina i servizi e dispone gli accertamenti, i controlli e le ispezioni occorrenti;

e) da pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti relativi al personale, i quali sono iscritti all'ordine del giorno del consiglio di amministrazione solo su richiesta del direttore generale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario e quelle di carattere straordinario nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) redige il progetto di bilancio annuale entro il terzo mese che segue alla chiusura dell'esercizio e lo accompagna al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

h) propone al presidente l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20, comma sesto;

i) autorizza le singole operazioni nell'ambito di crediti globali deliberati dal consiglio di amministrazione;

l) cura la gestione dei mezzi di tesoreria riferendone semestralmente al consiglio di amministrazione.

Il direttore generale dovrà essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno cinque anni alte funzioni direttive presso l'istituto o altri istituti e aziende di credito.

Nell'adempimento delle sue mansioni egli è coadiuvato dal vice direttore generale designato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, lettera *c*), al quale può affidare la sovrintendenza a determinati servizi.

Nel caso di assenza od impedimento, i suoi poteri sono esercitati dal vice direttore generale medesimo.

Il direttore generale può conferire ai dirigenti procure e deleghe per il compimento di atti rientranti nelle sue attribuzioni, ivi compreso quanto previsto al precedente art. 17, se-

condo comma, paragrafo *m*), e con esclusione di quelle previste nei paragrafi *c*), *e*), *g*) ed *h*), secondo comma, del presente articolo.

Capo IX

COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Art. 23.

Il comitato tecnico consultivo è presieduto dal direttore generale dell'istituto o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto, ed è composto da cinque a sette membri, nominati per un biennio dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone particolarmente esperte in materia industriale o economica.

Il comitato dà pareri sulla validità tecnico economica delle iniziative industriali oggetto delle domande di finanziamento per investimenti fissi da sottoporre al consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un dirigente o un funzionario dell'Istituto scelto dal direttore generale.

Al comitato stesso può essere richiesto il parere consultivo su altre questioni che interessano l'attività dell'Istituto.

Capo X

FACOLTÀ DI FIRMA

Art. 24.

La firma dell'Istituto per gli atti derivanti dalle deliberazioni di cui all'art 17, lettere *o*), *r*) e *s*), compete congiuntamente al presidente ed al direttore generale, ovvero a coloro che li sostituiscono a termini del presente statuto o in seguito a particolari deleghe conferite dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale.

Per gli atti relativi alle operazioni di credito, per ogni altro atto e per la corrispondenza, la firma spetta singolarmente al presidente e al direttore generale ed a coloro che li sostituiscono a termini del presente statuto.

Per tutti gli atti di cui al secondo comma del presente articolo e per la corrispondenza la firma spetta altresì congiuntamente:

a) a due dirigenti ovvero ad uno di essi con un funzionario al quale il consiglio di amministrazione abbia conferito facoltà di firma;

b) in caso di assenza o di impedimento dei dirigenti, a due funzionari ai quali il consiglio di amministrazione abbia attribuito la relativa facoltà.

Di fronte a terzi, ed in particolare ai conservatori dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico ed a tutti gli uffici pubblici, costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente e del direttore generale la firma di coloro che li sostituiscono; la firma dei funzionari di cui alla lettera *b*) del terzo comma costituisce prova legale della assenza o impedimento delle persone sostituite.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire altre modalità e condizioni per la girata di titoli e per le quietanze.

Gli enti partecipanti possono essere di volta in volta delegati a compiere atti in nome e per conto dell'Istituto, con lettera firmata dai legali rappresentanti dell'Istituto stesso, ai sensi del presente articolo.

Capo XI

BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI

Art. 25.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio è approvato dall'assemblea dei partecipanti in adunanza ordinaria entro il mese di aprile.

Art. 26.

Dagli utili netti dell'Istituto sono prelevate l'eventuale assegnazione a fondi di riserva, la somma necessaria per essere distribuita ai partecipanti al fondo di dotazione — salvo quanto disposto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 10 dicembre 1969, n. 970, per il dividendo di spettanza al Tesoro dello Stato — in misura percentuale non superiore a quella che verrà determinata dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nonché una somma da attribuire ad un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per premi e borse di studio.

L'eccedenza viene attribuita al fondo speciale di cui all'art. 4 lettera *a*).

Allo stesso fondo speciale sono addebitate le perdite emergenti dal conto economico dell'istituto, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

Capo XII

VIGILANZA

Art. 27.

All'Istituot si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23.

Capo XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28.

Con la qualità di dipendente dell'Istituto sono incompatibili qualsiasi impiego pubblico o privato e l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria.

Art. 29.

In caso di liquidazione dell'Istituto, l'eventuale residuo dei fondi di cui al precedente art. 4 sarà attribuito pro quota agli enti conferenti, mentre la rimanenza del fondo di dotazione sarà ripartita pro quota fra i partecipanti.

Art. 30.

Le modificazioni del presente statuto saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché di intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna.

Art. 31.

Il presente statuto entrerà in vigore alla data della sua approvazione.

(5066)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali, con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 3.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli ef[illegible] dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1982, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1983, è pari al 9,50 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse, operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1983 e l'ultima il 1° novembre 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1984.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa:

assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata;

abbia facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati, in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 4 novembre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 3.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1984 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1983 e 1984, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1984, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1982
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 363

(5122)

DECRETO 22 ottobre 1982.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° novembre 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale, riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con la osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per lo anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di 48 mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di 48 mesi, con godimento 1° novembre 1982, al prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° maggio 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza [illegible] 100 e il prezzo di aggiudicazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° maggio 1983 e l'ultima il 1° novembre 1986.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° novembre 1986.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I [illegible] rapporti fra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati con apposita convenzione, con la quale potrà essere stabilito che la Banca stessa:

assuma l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultassero collocati e la provvigione appresso indicata;

abbia facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati, in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca di Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 4 novembre 1982, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1982 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1982 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1982-1986 » « EMISSIONE 1° NOVEMBRE 1982 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1983 al 1986, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1986, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1982
Registro n. 29 Tesoro, foglio n. 364

(5123)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 1982.

Proroga, fino al 31 agosto 1984, del decreto ministeriale 28 novembre 1980 che stabilisce le condizioni e le modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1980 (*Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1980) e successive integrazioni, con il quale sono state stabilite le modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato per le campagne vitivinicole 1980-81 e 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 2253/82 della commissione del 12 agosto 1982 (« Gazzetta Ufficiale » C.E.E. L 240) che, anche per le campagne vitivinicole 1982-83 e 1983-84 stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato;

Ritenuta l'opportunità di confermare le norme già fissate con il decreto ministeriale 28 novembre 1980 di cui alle premesse;

Decreta:

Il decreto ministeriale 28 novembre 1980, che stabilisce le condizioni e le modalità di impiego delle resine scambiatrici di ioni per la elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato, è applicabile fino al 31 agosto 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1982

(5124) *Il Ministro*: BARTOLOMEI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 luglio 1982, n. 772.

Soppressione degli archivi notarili comunali di Apiro, Belforte del Chienti, Esanatoglia, Loro Piceno, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna S. Giovanni, Potenza Picena, S. Angelo in Pontano e Urbisaglia.

N. 772. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, gli archivi notarili comunali di Apiro, Belforte del Chienti (già Belforte), Esanatoglia (già S. Anatolia o Santanatolia), Loro Piceno (già Loro), Montefano, Montelupone, Morrovalle, Penna S. Giovanni, Potenza Picena (già M. Santo), S. Angelo in Pontano e Urbisaglia, tutti in provincia di Macerata, vengono soppressi.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti addì 16 ottobre 1982
Registro n. 28 Beni culturali, foglio n. 194

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 28 settembre 1982. Individuazione di aziende in crisi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, nella legge 27 settembre 1982, n. 684, recante la proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, sulla base del quale al CIPI viene assegnato il compito di individuare le aziende particolarmente in crisi i cui lavoratori saranno assunti dalla GEPI tramite la costituzione di società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori espulsi dalle aziende stesse;

Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, con cui viene stabilito che il CIPI, insieme alla individuazione delle aziende in crisi, specifica anche il numero dei lavoratori che, licenziati dalle aziende in crisi, dovranno essere assorbiti dalle nuove società appositamente costituite dalla GEPI;

Considerato che l'art. 1, quarto comma, della predetta legge prevede che, ai fini dell'individuazione delle aziende in crisi, sia tenuta presente la gravità delle crisi aziendali in relazione alla situazione economica dei singoli comuni e province del territorio meridionale;

Rilevata la gravità delle crisi esistenti nelle aziende di cui appresso, evidenziata sia dall'assoggettamento delle stesse aziende alle procedure concorsuali, sia delle continue proroghe di trattamento di integrazione salariale intervenute negli ultimi anni;

Tenuto conto della situazione economica dei singoli comuni e province del territorio meridionale, nonché degli effetti sul piano economico e sociale che a livello locale verrebbero a determinarsi a seguito del perdurare delle situazioni di crisi aziendali;

Considerata anche l'attività della maggior parte delle aziende sottoindicate che attiene a settori che risultano essere in una crisi particolarmente acuta;

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

La GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori delle singole aziende, fino al numero massimo di lavoratori specificatamente indicato a fianco di ciascuna azienda:

	Settore/Comparto	Stabilimenti	Addetti
Ime S.p.a.	Macchine elettroniche	Pomezia (Roma)	120
Fulgor Italia S.p.a.	Trafileria di cavi in rame	Latina	100
Nuova Carrington Tesit S.p.a.	Tessitura e filatura	Ceccano (Frosinone)	26
Iga sud	Confezione abbigliamento	Rieti	83
Manifattura Giulia S.p.a.	Tessile/abbigliamento casual	Colleranesco (Teramo)	144
Villeroy Boch S.p.a.	Ceramica/piastrelle	Teramo	530
Calzaturificio Atriano S.r.l.	Calzature	Atri (Teramo)	110
Remington Rand S.p.a	Macchine da scrivere	Napoli	749
Merifrigor S.p.a.	Banchi e celle frigorifere	Grumonevano (Napoli)	70
Como-Napoli S.n.c.	Carpenteria medio-leggera	Napoli	99
Manifattura terra di lavoro S.p.a.	Confezioni militari	Caserta	430
Cavel S.p.a.	Cavi elettrici	Giugliano (Napoli)	120
C.M.N. Costruzioni metalmeccaniche napoletane S.p.a.	Meccanica costruzioni metalliche e montaggi industriali	Napoli	130
Manifatture tessili Cavese S.p.a.	Tessile/arredo casa-biancheria	Cava dei Tirreni (Salerno)	34
Formatex S.p.a.	Tappeti per auto	Frigento (Avellino)	90
Hermanas S.p.a.	Abbigliamento/biancheria intima per donna	Bitonto (Bari)	250
Acciaierie e ferriere pugliesi S.p.a.	Laminati in acciaio	Giovinazzo (Bari)	500
Penelope S.r.l.	Filatura acrilica	Ferrandina (Matera)	125
Valdadige laterizi S.p.a.	Laterizi	Venusio (Matera)	60
Operplast S.r.l.	Lavorazioni di films in polietilene	Lamezia Terme (Catanzaro)	25
I.C.M. Industrie camicie meridionali S.p.a.	Abbigliamento/camicie	Scalea (Cosenza)	150
Sud Pneus S.a.s.	Gomma, ricostruzione pneumatici per autoveicoli	Crotone (Catanzaro)	43
O.M.A. Officine meccaniche associate S.r.l.	Metalmeccanica, carpenteria	Vibo Valentia (Catanzaro)	41
Greco serramenti ditta individuale	Legno/infissi	Castiglione Scalo (Cosenza)	150
Liquirizia zagarese S.n.c.	Dolciaria e liquirizia	Rende (Cosenza)	35
Fertimont S.p.a.	Chimica/fertilizzanti	Porto Empedocle (Agrigento)	170
Solis S.p.a.	Liofilizzazione prodotti alimentari	Siniscola (Nuoro)	137

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Presidente delegato - Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5071)

Deliberazioni 28 settembre 1982. Provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti della ditta Falber di Forlì.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981, con la quale, tra l'altro, si prevede una verifica annuale dello stato di crisi aziendale al fine di accertare la sussistenza di piani di risanamento o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate;

Vista la propria deliberazione con la quale era stata accertata la condizione di crisi aziendale della ditta Falber confezioni di Forlì con decorrenza 20 novembre 1979;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con la quale si evidenzia che la Falber ha provveduto alla definitiva chiusura del reparto cucitura e al conseguente disimpegno della manodopera addetta (3 unità);

Considerato che non sussistono possibilità di riassorbimento delle lavoratrici sospese da parte della ditta Falber;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la ditta Falber di Forlì non può ritenersi ulteriormente in condizione di crisi aziendale.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Presidente delegato
della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5074)

Deliberazione 28 settembre 1982. Provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti dell'impresa Ippi S.r.l. di Bologna.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'impresa Ippi S.r.l. di Bologna, che ha sospeso 8 dipendenti, su un organico di 39 unità, per chiusura di un magazzino a Zola Predosa;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società IPPI non sono di particolare rilevanza;

Udita la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Ippi S.r.l. con sede in Bologna, non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Presidente delegato
della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5075)

Deliberazione 28 settembre 1982. Integrazione al programma finalizzato per l'elettronica - comparto elettrodomestici (legge 12 agosto 1977, n. 675).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industrale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera in data 24 febbraio 1978 con la quale al paragrafo C.1. viene individuata la ricerca, sviluppo e industrializzazione delle tecnologie elettroniche, quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1978 con la quale sono stati approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'elettronica;

Vista la propria delibera del 29 luglio 1981 con la quale si è stabilito di estendere il programma dell'elettronica anche agli elettrodomestici con parti elettroniche;

Visto il documento contenente le indicazioni programmatiche e la definizione degli obiettivi per le attività produttive relative agli elettrodomestici con parti elettroniche che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/77, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 675/77 sono inclusi nel programma finalizzato per l'elettronica le seguenti produzioni di elettrodomestici, con parti elettroniche:

prodotti relativi alla conservazione dei cibi: frigoriferi, congelatori verticali ed a pozzo, combinati frigorifero + congelatore;

lavatrici a carico frontale, a carico dall'alto, a carico compatte;

lavastoviglie ad uso domestico;

essiccatori (dryers);

cucine a gas, elettriche, miste, forni, piani di cottura;

scaldabagni elettrici, pompe di calore ed altri congegni per il riscaldamento dell'acqua per usi igienici.

2. Tenuto conto della situazione del comparto, delle finalità della legge n. 675/77 e della limitatezza delle risorse finanziarie, i criteri per l'accesso al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale sono:

i programmi dovranno riguardare il processo di elettronificazione anche graduale dei prodotti intervenendo sulle attuali strutture di produzione;

le spese ammissibili potranno riguardare anche investimenti connessi a tale processo;

non saranno comunque agevolati i programmi che comportano complessivamente incrementi di capacità produttiva a livello nazionale;

saranno considerati prioritariamente gli interventi, nell'ambito di tale processo che, a livello di utilizzo dei prodotti, comportano una maggiore affidabilità in termini di sicurezza, un miglioramento delle prestazioni, una sensibile riduzione dei consumi, energetici e che, a livello di ciclo produttivo, tendono ad una riduzione dei costi diretti per unità di prodotto.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Presidente delegato
della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(5078)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 28 settembre 1982. Fondo sanitario nazionale. Riparto tra le regioni e le province autonome di fondi destinati al finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, del Fondo sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Viste le proprie deliberazioni in data 24 marzo e 29 luglio 1982 con le quali erano state, tra l'altro, scorporati dal Fondo sanitario nazionale gli importi per il finanziamento della spesa rispettivamente in conto capitale e corrente degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Considerato che il Ministero della sanità ha tuttora in corso una verifica diretta ad accertare l'esatto ammontare del fabbisogno degli istituti zooprofilattici sperimentali per l'esercizio 1982;

Ritenuto che nelle more della definitiva determinazione del fabbisogno 1982 occorre assicurare agli istituti zooprofilattici sperimentali un finanziamento in via provvisoria;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 28 luglio 1982;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 17 agosto 1982;

Delibera:

Sono determinate in via provvisoria in lire 20 miliardi e in lire 5 miliardi le somme destinate al finanziamento per l'anno 1982 rispettivamente, di parte corrente e in conto capitale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Detti importi sono ripartiti tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle misure indicate alle colonne *a*) e *b*) dell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione.

Sono provvisoriamente assegnate alle regioni e province autonome interessate due quote trimestrali del predetto importo di lire 20 miliardi destinato al finanziamento delle spese di parte corrente e tre quote trimestrali dell'importo di lire 5 miliardi per spese in conto capitale.

Roma, addì 28 settembre 1982

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

RIPARTIZIONE FONDO SANITARIO NAZIONALE 1982: ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Regioni	A Importo annuo parte corrente (1)	B Importo annuo conto capitale (2)	Quota trimestrale parte corrente	Quota trimestrale conto capitale
Piemonte	1.260.000.000 (IZS Piemonte e Liguria)	675.000.000 (IZS Torino)	315.000.000	168.750.000
Liguria .	630.000.000 (IZS Piemonte e Liguria)	—	157.500.000	
Valle d'Aosta .	210.000.000 (IZS Piemonte e Liguria)	—	52.500.000	
Lombardia	2.350.536.000 (Lombardia e Emilia)	725.000.000 (IZS Brescia)	587.634.000	181.250.000
Emilia-Romagna	2.089.464.000 (Lombardia e Emilia)	—	522.366.000	
Bolzano .	253.333.000 (IZS Venezia)	—	63.333.250	
Trento	253.333.000 (IZS Venezia)	—	63.333.250	
Veneto	1.773.334.000 (IZS Venezia)	675.000.000 (IZS Padova)	443.333.500	168.750.000
Friuli-Venezia Giulia . . .	760.000.000 (IZS Venezia)	—	190.000.000	
Umbria . . .	533.440.000 (IZS Umbria e Marche)	350.000.000 (IZS Perugia)	133.360.000	87.500.000
Marche	1.066.560.000 (IZS Umbria e Marche)	—	266.640.000	
Lazio . . .	602.000.000 (IZS Lazio e Toscana)	675.000.000 (IZS Roma)	150.500.000	168.750.000
Toscana	1.118.000.000 (IZS Lazio e Toscana)	—	279.500.000	
Abruzzo . .	879.912.000 (IZS Abruzzo e Molise)	375.000.000 (IZS Teramo)	219.978.000	93.750.000
Molise . . .	440.088.000 (IZS Abruzzo e Molise)	—	110.022.000	
Campania . . .	1.162.500.000 (IZS Campania e Calabria)	475.000.000 (IZS Portici)	290.625.000	118.750.000
Calabria . . .	697.500.000 (IZS Campania e Calabria)	—	174.375.000	
Puglia . .	857.040.000 (IZS Puglia e Basilicata)	400.000.000 (IZS Foggia)	214.260.000	100.000.000
Basilicata .	342.960.000 (IZS Puglia e Basilicata)	—	85.740.000	
Sicilia .	1.420.000.000 (IZS Sicilia)	275.000.000 (IZS Palermo)	355.000.000	68.750.000
Sardegna	1.300.000.000 (IZS Sardegna)	375.000.000 (IZS Sassari)	325.000.000	93.750.000
TOTALE .	20.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.250.000.000

(1) In parentesi sono indicati gli IZS destinatari delle somme.
(2) In parentesi sono indicati gli IZS cui sono destinati i finanziamenti in conto capitale.

(5077)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 21 ottobre 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1444,050	1444,050	1444 —	1444,050	1444 —	1444 —	1443,950	1444,050	1444,050	1444,05
Dollaro canadese	1175,500	1175,500	1175,40	1175,500	1175 —	1175,40	1175,400	1175,500	1175,500	1175,50
Marco germanico	570,820	570,820	571,22	570,820	570,75	570,80	570,950	570,820	570,820	570,80
Fiorino olandese	523,800	523,800	52 ,85	523,800	523,50	523,75	523,750	523,800	523,800	523,80
Franco belga	29,420	29,420	29,44	29,420	29,45	29,40	29,430	29,420	29,420	29,45
Franco francese	202,290	202,290	202,40	202,290	202,40	202,30	203,210	202,290	202,290	202,30
Lira sterlina	2448,200	2448,200	2451 —	2448,200	2445 —	2448,15	2449,500	2448,200	2448,200	2448,20
Lira irlandese	1941 —	1941 —	1943 —	1941 —	1941 —	—	1939 —	1941 —	1941 —	—
Corona danese	162,250	162,250	162,20	162,250	162,25	162,20	162,250	162,250	162,250	162,25
Corona norvegese	200,020	200,020	200,30	200,020	201 —	200,05	199,950	200,020	200,020	200 —
Corona svedese	195,180	195,180	195,10	195,180	195,60	195,15	195,110	195,180	195,180	195,20
Franco svizzero	664,770	664,770	665,50	664,770	664,25	664,75	664,800	664,770	664,770	664,80
Scellino austriaco	81,210	81,210	81,28	81,210	81,25	81,20	81,220	81,210	81,210	81,20
Escudo portoghese	16,040	16,040	16,12	16,040	16,20	16,05	16,100	16,040	16,040	16,05
Peseta spagnola	12,495	12,495	12,505	12,495	12,48	12,50	12,495	12,495	12,495	12,50
Yen giapponese	5,287	5,287	5,2	5,287	5,74	5,29	5,284	5,287	5,287	5,28
E.C.U.	1342,550	1342,550	—	1342,550	—	—	1342,550	1342,550	1342,550	—

Media dei tito'' del 21 ottobre 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	91,150
» 5,50 % » » 1969-84	86,725
» 6 % » » 1970-85	81,825
» 6 % » » 1971-86	77,575
» 6 % » » 1972-87	78 —
» 9 % » » 1975-90	73,125
» 9 % » » 1976-91	70,775
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	69,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	90 —
» » » Ind. 1-12-1980/82	100,100
» » » » 1- 1-1980/83	100,125
» » » » 1-10-1980/83	100,100
» » » » 1- 9-1981/83	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1981/83	100.100
» » » » 1-11-1981/83	99,550
» » » » 1-12-1981/83	99,450
» » » » 1- 3-1981/84	98,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,200
» » » » 1- 6-1981/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/84	98,950
» » » » 1- 1-1982/86	98,625
Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983	99,250
» » » 18 % 1- 7-1983	100,250
» » » 12 % 1-10-1983	94,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,875
» » » 12 % 1- 4-1984	91,900
» » » 18 % 1- 4-1984	99,475
» » » 12 % 1-10-1984	89,800
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1444 —
Dollaro canadese	1175,450
Marco germanico	570,885
Fiorino olandese	523,775
Franco belga	29,425
Franco francese	202,250
Lira sterlina	2448,850
Lira irlandese	1940 —
Corona danese	162,250
Corona norvegese	199,985
Corona svedese	195,145
Franco svizzero	664,785
Scellino austriaco	81,215
Escudo portoghese	16,070
Peseta spagnola	12,495
Yen giapponese	5,285
E.C.U.	1342,550

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 674. — Data: 30 marzo 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Langione Mara, nata a Roma il 14 settembre 1936 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4731)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 82 è stato costituito per un quinquennio il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo, ristrutturato ai sensi dell'art. 6 della legge 14 novembre 1981, n. 648, e che sarà insediato ai sensi dell'art. 15 della stessa legge.

(5138)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Scalea

Con decreto 11 settembre 1982, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq. 1.481, ubicata nel comune di Scalea (Cosenza), località «Ainella», riportata nel nuovo catasto edilizio urbano del suddetto comune al foglio n. 6, particelle numeri 541 e 542.

(5117)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Chirico Raparo, S. Martino d'Agri, Rovigo, Fontanaliri, Parma, Vaglio di Basilicata, Podenzano, Ghiffa, Tarcento e Messina.

Con decreto 24 agosto 1982, n. 878, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni tratti di terreno in alveo del fiume Agri e del torrente Trigella, segnati nel catasto del comune di San Chirico Raparo (Potenza) al foglio n. 15 mappali 234 (mq 5190); e 235 (mq 1590); ed al comune di S. Martino d'Agri, al foglio n. 6, mappale 52 (mq 3012); al foglio n. 8, mappale 135 (mq 2388), di complessivi mq 12.180, ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 23 giugno 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 937, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno segnato nel catasto del comune di Rovigo, frazione Borsea, al foglio n. 4, mappale 150, di mq 610, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 ottobre 1981, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 agosto 1982, n. 982, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno posti ai margini del laghetto Zolfatara in comune di Fontanaliri (Frosinone), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, di complessivi mq 813 ed indicato con coloratura azzurra e rossa nella planimetria rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone il 5 dicembre 1980 in scala 1:1000, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 983, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno estromesso dall'alveo del torrente Parma, segnato nel catasto del comune di Parma (delegazione di San Lazzaro Parmense), al foglio n. 60, mappali 90 e 86, di complessivi Ha 4.17.50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 giugno 1981 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 1064, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Basento, in agro del comune di Vaglio di Basilicata (Potenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 32, mappale 626, di mq 4.700, ed indicato nella planimetria, rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 25 agosto 1982, n. 1065, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno del colatore Riazza di Podenzano (Piacenza), segnati nel catasto del comune medesimo ai fogli n. 38 e n. 37, di complessivi mq 540 ed indicati con coloratura gialla nella planimetria rilasciata il 9 marzo 1976, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 settembre 1982, n. 1145, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno con i fabbricati e manufatti insistenti, siti lungo il lago Maggiore, in comune di Ghiffa (Novara), segnati nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 11, mappali 128, 129, 127 parte, 98 parte, 73 parte e 72 parte, di complessivi mq 543 ed indicati nella planimetria, rilasciata in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 settembre 1982, n. 1146, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex roggia dei Molini, in comune di Tarcento (Udine), segnato nel nuovo catasto terreni del comune medesimo al foglio n. 18, mappali 868 (mq 240); 867 (mq 460); 866 (mq 170); 865 (mq 300), di complessivi mq 1170 ed indicato nella planimetria, rilasciata il 9 marzo 1979, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 13 settembre 1982, n. 1157, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo in sinistra del torrente Cumia, segnato nel catasto del comune di Messina al foglio n. 122, confinante a nord con stradella comunale «Piede di Porco», ad est con muretto di confine della particella 1955, di mq 190, ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 gennaio 1980, in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Messina, che fa parte integrante del citato decreto.

(5114)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezione maglieria esterna e intimo uomo-donna nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta «Campidoglio Susa» S.p.a. Sgi di S. Ambrogio di Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy & Boch di Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 7 maggio 1982 al 4 agosto 1982.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1982 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, è prolungata dal 5 agosto 1982 al 2 novembre 1982.

(5139)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cinecittà italiana stabilimenti cinematografici di Roma che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° dicembre 1981 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale del 29 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre - stabilimento di Chatillon, ora S.p.a. Chatillon con sede in Chatillon (Aosta) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 15 marzo 1981 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale del 12 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar di Novara stabilimento Pavesi PAI di Novara che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 maggio 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale del 13 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(5140)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5% s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6% garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6% s.s. legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6% s.s. d.-l. 11 novembre 1964, n. 1121; 6% s.s. legge 27 ottobre 1965, n. 1200; 6% s.s. piano per lo sviluppo della agricoltura; 6% garantite dallo Stato serie speciale A; 6% garantite dallo Stato serie speciale B; 6% garantite dallo Stato serie speciale C; 7% s.s. piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7% garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1982 con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio amministrazione mutui e titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1983:

1) 5% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 60 titoli di L. 50.000
» 82 titoli di » 250.000
» 71 titoli di » 500 000
» 8.833 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.892.000.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 250.000
» 164 titoli di » 500.000
» 86 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 172.350.000.

3) 6% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 295 titoli di L. 50.000
» 429 titoli di » 250.000
» 442 titoli di » 500.000
» 1.105 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.448.000.000.

4) 6% S.S. DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 281 titoli di L. 1.000.000
» 44 titoli di » 5.000.000
» 16 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 661.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2.780 titoli di L. 50 000
» 1.088 titoli di » 250.000
» 1.364 titoli di » 500.000
» 3.267 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.360.000.000.

5) 6% S.S. LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 138 titoli di L. 500.000
» 92 titoli di » 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
» 10 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 366.000.000.

6) 6 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 7.300 titoli di L. 50.000
» 1.786 titoli di » 250.000
» 2.563 titoli di » 500.000
» 5.347 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.440.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 3.650 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.650.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 2.669 titoli di L. 50.000
» 1.083 titoli di » 250.000
» 2.035 titoli di » 500.000
» 5.637 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 7.058.700.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 812 titoli di L. 250.000
» 1.622 titoli di » 500.000
» 4.056 titoli di » 1.000.000
» 608 titoli di » 5.000.000
» 203 titoli di » 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 10.140.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 1.970 titoli di L. 50.000
» 1.503 titoli di » 100.000
» 1.564 titoli di » 250.000
» 2.498 titoli di » 500.000
» 9.891 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 11.779.800.000.

7) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *A*:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:
n. 2.890 titoli di L. 50.000
» 1.630 titoli di » 250.000
» 1.998 titoli di » 500.000
» 2.825 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.446.000.000.

8) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 64 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 32 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 67.600.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 11 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 40 titoli di » 500.000
» 29 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 51.300.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 500.000
» 16 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 19.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 6 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 8 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 61.550.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 14 titoli di » 500.000
» 41 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 50.100.000.

9) 6 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *C*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 34 titoli di L. 50.000
» 34 titoli di » 250.000
» 34 titoli di » 500.000
» 62 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 89.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 841 titoli di L. 50.000
» 267 titoli di » 250.000
» 560 titoli di » 500.000
» 792 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.180.800.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 446 titoli di L. 50.000
» 43 titoli di » 250.000
» 641 titoli di » 500.000
» 783 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.136.550.000.

10) 7 % S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima, 1ª tranche:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.800.000.000.

11) 7 % GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE *B*:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 12 titoli di L. 50.000
» 10 titoli di » 250.000
» 18 titoli di » 500.000
» 12 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 24.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 50.000
» 207 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 207.100.000.

Totale generale L. 65.101.150.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(5150)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere trasporti dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11, parte seconda, del 1° giugno 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1981, n. 4316, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1982, registro n. 11, foglio n. 86, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a nove posti di consigliere trasporti in prova, categoria VII, raggruppamento *A*), dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 29 settembre 1980, n. 4167.

(5119)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo dei coadiutori meccanografi, riservato al centro meccanografico di Bologna.

La prova scritta del concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore meccanografo in prova della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo dei coadiutori meccanografi, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1982 e riservato al centro meccanografico di Bologna, avrà luogo in Bologna il giorno 8 gennaio 1983, alle ore 8,30, presso i locali dell'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, viale Risorgimento n. 2.

(5088)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 292 del 22 ottobre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Sardegna - Unità sanitaria locale n. 21, in Cagliari: Concorsi pubblici, a posti di personale sanitario paramedico e operaio.

Ospedali civili riuniti - Ente ospedaliero provinciale di zona, in Sciacca: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di fisioterapista.

Ente ospedaliero generale zonale «Cutroni-Zodda», in Barcellona Pozzo di Gotto: Concorso pubblico per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Ospedale «Regina Margherita», in Palazzo Adriano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente biologo.

Enea (ex Cnen) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, in Roma: Concorsi pubblici, per soli esami, a posti di assistente tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. 33.

Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia, dei loro soci e del consorzio regionale fra le stesse.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione promuove lo sviluppo e la tutela delle cooperative artigiane di garanzia e del loro consorzio allo scopo di favorire la cooperazione nel campo del credito artigiano di esercizio e agevolarne l'accesso da parte delle imprese artigiane.

Art. 2.

Provvidenze regionali

1. La Regione concorre:

a) alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e di quello del Consorzio regionale fra le stesse cooperative, mediante l'erogazione dei contributi di cui al successivo art. 8;

b) al pagamento degli interessi relativi ai prestiti d'esercizio contratti dalle imprese artigiane iscritte negli albi provinciali di cui all'art. 9, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 860, e assistiti da fidejussione prestata da cooperative tra imprese artigiane per garanzia alle quali le imprese stesse partecipino in qualità di soci.

Art. 3.

Requisiti delle cooperative artigiane di garanzia

1. Sono considerate «cooperative artigiane di garanzia» e come tali ammesse a fruire dei benefici previsti dalla presente legge le cooperative costituite tra imprese artigiane aventi domicilio legale nella stessa provincia ove ha sede la cooperativa e che presentino i seguenti requisiti:

a) avere un numero di soci non inferiore a 50 all'atto della costituzione di ciascuna cooperativa e non inferiore a 200 alla scadenza del secondo anno dalla data di costituzione stessa;

b) aver ottenuto regolare registrazione nell'apposita sezione separata dell'albo di cui al successivo art. 7;

c) aver ottenuto la partecipazione al consorzio regionale mediante conferimento allo stesso di una quota pari al 5% dell'importo dei contributi regionali che verranno erogati ai sensi del successivo art. 8;

d) essere disciplinate da uno statuto sociale coerente con i principi e le procedure previste dalla presente legge e che preveda, obbligatoriamente:

la presenza nel consiglio di amministrazione di due rappresentanti nominati dalla Regione;

la presenza, nel collegio sindacale, di un rappresentante designato dalla Regione ed iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente;

la richiesta di parere preventivo al consorzio regionale sulle convenzioni con gli istituti di credito;

la prestazione di garanzie fidejussorie ai propri soci in misura non inferiore al 50% delle operazioni di credito relative;

l'esclusione del socio per la durata di un anno, e perpetua nell'ipotesi di recidiva, quando sia accertata la contemporanea iscrizione a più cooperative di garanzia;

la determinazione in L. 10.000 (diecimila) dell'importo di ciascuna delle quote di capitale sociale sottoscrivibile dal singolo socio;

il divieto di iscrizione di imprese artigiane che, in relazione a quanto disposto dal successivo art. 7, risultino iscritte contemporaneamente a più cooperative di garanzia;

la determinazione annuale, da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa, del coefficiente rapportato al patrimonio sociale, al fine di fissare l'esposizione teorica massima complessiva;

le modalità di reimpiego degli utili dopo l'attribuzione della quota al fondo riserve, con particolare riferimento agli interessi maturati sul capitale sociale e sul fondo costituito con i contributi regionali;

l'applicazione degli articoli 2532, ultimo comma, 2533 e 2534 del codice civile per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento dell'assemblea.

Art. 4.

Accertamento delle condizioni di ammissione ai benefici

1. Le condizioni di ammissione ai benefici della presente legge sono accertati annualmente dalla giunta regionale all'atto dell'approvazione del piano di assegnazione di cui al successivo art. 10.

2. Le cooperative artigiane di garanzia devono provvedere entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare i propri statuti alle disposizioni del precedente art. 3.

3. Gli statuti sono assentiti dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Consorzio regionale fra le cooperative di garanzia

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, le cooperative artigiane di garanzia costituiscono un consorzio regionale, avente il preminente scopo di promuovere e coordinare con procedure e con criteri unitari, adottati in conformità agli indirizzi ed ai programmi della regione Lombardia, la politica creditizia delle singole cooperative di garanzia, nonché di assisterle e rappresentarle, su loro richiesta, nei rapporti con gli istituti di credito.

Art. 6.

Contenuti dello statuto del consorzio regionale

1. Lo statuto del consorzio di cui al precedente art. 5 deve prevedere:

a) la presenza di rappresentanti dalla Regione nel consiglio di amministrazione per un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso in caso di non divisibilità;

b) la presenza nel collegio sindacale di un rappresentante della Regione, iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con funzioni di presidente;

c) il coordinamento dei rapporti, anche convenzionali, tra le singole cooperative consorziate e con gli istituti di credito;

d) l'assistenza e l'eventuale rappresentanza delle cooperative consorziate nelle trattative con gli istituti di credito;

e) l'immediata esclusione, per un periodo di almeno un anno, delle cooperative che non abbiano osservato il disposto di cui al terzo comma del successivo art. 7;

f) la trasmissione alla giunta regionale, entro luglio e gennaio, di relazioni semestrali sulla gestione propria e delle cooperative consorziate;

g) la definizione del diritto di voto in seno all'assemblea consortile in base al disposto dei commi secondo e terzo dell'art. 2532 del codice civile, e specificatamente:

diritto di esprimere un voto per le cooperative aventi fino a 1.000 imprese artigiane associate;

diritto ad esprimere tre voti per le cooperative con un numero di imprese artigiane associate compreso fra 1.001 e 3.000;

diritto ad esprimere cinque voti per le cooperative con oltre 3.000 imprese artigiane associate.

2. Agli effetti della presente legge lo statuto del consorzio è soggetto ad approvazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 7.

Accertamento di iscrizioni plurime

1. Le cooperative artigiane di garanzia debbono provvedere alla loro registrazione nella separata sezione dell'albo di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, presentando domanda alla competente commissione provinciale per l'artigianato, con allegato l'elenco dei soci.

2. Tali elenchi sono aggiornati sulla base delle segnalazioni che le singole cooperative sono tenute a trasmettere alla C.P.A. mensilmente; la commissione provinciale per l'artigianato verifica che una stessa impresa artigiana sia iscritta ad una sola cooperativa di garanzia e, in caso di iscrizione plurima, ne dà immediata comunicazione alle cooperative interessate ed al consorzio regionale per i provvedimenti di rispettiva competenza, nonché a tutte le altre cooperative di garanzia aventi sede nella provincia, che sono tenute a respingere per un periodo di un anno eventuali domande di imprese risultate contemporaneamente iscritte a più cooperative.

3. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma le cooperative artigiane di garanzia interessate sono tenute ad escludere dall'elenco dei propri soci, per un periodo di almeno un anno, le imprese artigiane che risultassero essere iscritte contemporaneamente a più cooperative di garanzia, dandone immediata comunicazione sia alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio, sia al consorzio regionale il quale, in caso di inadempienza, adotta nei confronti delle cooperative inadempienti il provvedimento previsto dal precedente art. 6, primo comma, lettera *e*).

Art. 8.

Contributi regionali per la formazione del patrimonio sociale

1. I contributi di cui al precedente art. 2, lettera *a*), sono determinati:

a) nella misura massima del doppio del valore delle quote di capitale sottoscritte e versate da ogni socio all'atto della costituzione della cooperativa o in sede di successivi aumenti di capitale, fino ad un massimo pari al valore di otto quote per ogni socio;

b) nella misura massima del doppio della parte di fondo consortile del consorzio regionale corrispondente alle quote sottoscritte e versate da ciascuna cooperativa consorziata all'atto della costituzione o successivamente.

Art. 9.

Caratteristiche dei prestiti d'esercizio

1. I soci delle cooperative, agli effetti dell'applicazione della presente legge, non possono contrarre con gli istituti di credito prestiti d'esercizio superiori a lire venti milioni e di durata superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di erogazione della somma mutuata; in caso di anticipata estinzione del debito, il prestito non può essere rinnovato prima che sia decorso interamente il periodo di durata stabilito per il prestito precedente.

2. Al pagamento degli interessi sui prestiti d'esercizio la Regione concorre con contributo pari al 3% annuo su un massimo di lire dieci milioni.

Art. 10.

Piano annuale di assegnazione dei contributi regionali

1. I contributi per la formazione del patrimonio sociale e quelli per il concorso nel pagamento degli interessi sono determinati e assegnati annualmente alle singole cooperative ed al consorzio a mezzo di piano di assegnazione deliberato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il 31 dicembre.

2. Tale piano ha valore d'atto di impegno di spesa ai sensi degli articoli 51 e 60 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 34.

3. Il piano di assegnazione di cui al presente articolo deve essere conforme ai criteri, parametri ed indirizzi deliberati dal consiglio regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, su proposta della giunta da formularsi sentiti la commissione regionale per l'artigianato nonché il consorzio regionale delle cooperative di garanzia.

4. Contestualmente alla deliberazione del piano la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di attività di cui al successivo art. 11, terzo comma.

Art. 11.

Domande di contributo

1. Le domande di contributo sono indirizzate al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, e presentate alle commissioni provinciali dell'artigianato competenti per territorio e, per il consorzio regionale, alla commissione regionale dell'artigianato.

2. Le domande devono preventivamente essere sottoposte a deliberazione dei consigli di amministrazione di ciascuna cooperativa o del consorzio; devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal legale rappresentante; devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre di ogni anno.

3. Alle domande devono essere allegati le certificazioni dell'avvenuta registrazione di cui al precedente art. 7, primo comma e della partecipazione al consorzio regionale, nonché il programma preventivo di attività ed i relativi piani finanziari corredati da relazioni illustrative.

4. All'istruttoria provvedono, secondo le rispettive competenze, le commissioni regionali e provinciali per l'artigianato, che trasmettono le domande ricevute, con le proprie osservazioni, al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato.

Art. 12.

Erogazione dei contributi

1. I contributi per la formazione del patrimonio sociale e quelli relativi al concorso nel pagamento degli interessi sono erogati con decreto del presidente della giunta o dell'assessore competente, se delegato, in esecuzione del piano di cui al precedente art. 10.

2. L'erogazione è effettuata alle scadenze indicate in convenzioni stipulate tra la giunta regionale, la cooperativa di garanzia e l'istituto di credito.

3. Tali convenzioni sono regolate da un disciplinare adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

4. L'erogazione dei contributi connessi al concorso nel pagamento degli interessi è effettuato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito d'esercizio, sulla base di fidejussione accordata al destinatario del prestito con deliberazione del consiglio d'amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia.

Art. 13.

Accertamenti

1. I consigli di amministrazione delle cooperative di garanzia che hanno accordato le fidejussioni accertano che i prestiti di cui al precedente art. 2, lettera *b*), siano utilizzati per le occorrenze d'esercizio delle imprese artigiane finanziate, salva comunque la facoltà della giunta regionale di procedere a verifiche mediante ispezione.

Art. 14.

Controllo di gestione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la giunta regionale, sentito il consorzio regionale fra le cooperative artigiane di garanzia, presenta al consiglio regionale una relazione sul grado e sui livelli di utilizzazione dei contributi regionali e sulla situazione del consorzio stesso, riferiti all'esercizio precedente; entro lo stesso termine la giunta regionale approva il rendiconto finale delle erogazioni effettuate, e dispone in ordine ai fondi previsti nel piano di assegnazione dei contributi non erogati.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

a) gli adempimenti relativi alla partecipazione al consorzio regionale di cui al precedente art. 5 devono essere effettuati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le domande di contributo devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità previste dal precedente art. 11;

c) fino a quando non saranno approvate le convenzioni previste dal secondo e terzo comma del precedente art. 12, le modalità di erogazione dei contributi sono regolate dalla deliberazione del consiglio regionale del 12 aprile 1973, numero 877/144/72, così come modificata dalla deliberazione del consiglio regionale del 29 settembre 1977, n. II/576;

d) le cooperative esistenti che hanno meno di 200 soci non potranno continuare a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge se, alla scadenza del secondo anno dalla sua entrata in vigore, non avranno raggiunto il numero minimo di 200 soci;

e) il consorzio regionale costituito ai sensi della legge regionale 2 marzo 1973, n. 16, può svolgere le funzioni previste dall'art. 8 della presente legge, qualora provveda ad uniformare alle disposizioni della stessa, il proprio statuto e la propria organizzazione.

Art. 16.

Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 2 marzo 1973, n. 16 « Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia, delle imprese artigiane che ne fanno parte in qualità di soci del consorzio regionale fra le cooperative stesse » e successive modificazioni.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante impiego della somma di lire 12.000 milioni già autorizzata per l'anno 1982 dell'art. 37 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50 ed iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 ai capitoli 2.3.5.4.2.630 « Contributi nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia e del fondo del consorzio regionale delle cooperative » e 2.3.5.4.2.631 « Contributi sugli interessi di prestiti d'esercizio contratti da imprese artigiane e assistiti da fidejussione prestata da cooperative artigiane di garanzia », rispettivamente per lire 2.500 milioni e lire 9.500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *luglio* 1982, *prot. n.* 22602/8198).

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. 34.

Finanziamento piano delle comunità montane per l'anno finanziario 1982.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In relazione all'art. 36 della legge 26 febbraio 1982, n. 51 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, recante disposizioni in materia di finanza locale », è autorizzato per l'anno finanziario 1982 lo stanziamento in bilancio per il fondo regionale per la montagna di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1974, n. 12, secondo quanto previsto all'art. 1 (1° comma) della legge 23 marzo 1981, n. 93 « Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna », per complessive L. 7.271.000.000.

Art. 2.

Il fondo regionale per la montagna di cui al precedente articolo 1, viene assegnato alle comunità montane nella misura del 50% secondo quanto previsto dalla tabella *A* allegata alla presente legge e per il restante 50% sulla base dei nuovi parametri che saranno previsti nella nuova legge regionale sulle comunità montane, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1982, n. 5.

Art. 3.

Nei limiti dell'assegnazione dei fondi di cui alla prima parte dell'articolo precedente (tabella *A*), le comunità montane predispongono un programma di interventi attenendosi agli indirizzi formulati dal programma regionale di sviluppo.

Art. 4.

Il programma è adottato dalle comunità montane entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Unitamente al programma, le comunità montane devono predisporre la relazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, allegando altresì il verbale di chiusura dell'esercizio finanziario precedente.

Il programma di cui al primo comma del presente articolo verrà approvato dalla giunta regionale.

Art. 5.

Il contributo concesso alle singole comunità montane, è erogato con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato, a seguito dell'avvenuta approvazione del programma.

Art. 6.

Norma finanziaria

Alla copertura finanziaria della spesa di cui al precedente art. 1 si provvede mediante impiego delle risorse assegnate dallo Stato alla Regione sul riparto dei fondi recati dall'articolo 36 del decreto-legge 26 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 27 febbraio 1982, n. 51.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Stato di previsione delle entrate*:

al cap. 2.3.869, la cui denominazione è così modificata « Quota regionale del fondo per il finanziamento delle comunità montane » è assegnata la dotazione finanziaria di competenza di L. 7.271.000.000 ed è incrementata di pari importo la dotazione finanziaria di cassa;

b) *Stato di previsione delle spese*:

al cap. 2.1.3.2.1.870 « Quota statale del fondo regionale per la montagna » è assegnata la dotazione finanziaria di competenza di L. 7.271.000.000 ed è incrementata di pari importo la dotazione finanziaria di cassa.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 luglio 1982, prot. n. 22402/8197*).

TABELLA *A*

Allegato 1)

FINANZIAMENTO PIANO DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'ANNO 1982

Z.O. n.	*Comunità montana*	Parametro ex legge regionale n. 12/74	Quota ordinaria 50 % Lire
1	Dell'Oltrepò Pavese	3.5139	127.747.835
2	Dell'Alto Garda Bresciano	2.8381	103.179.125
3	Di Valle Sabbia	4.6450	168.868.975
4	Della Valle Trompia	5.9615	216.730.332
5	Di Valle Camonica	10.5445	383.345.297
6	Del Sebino Bresciano	1.6842	61.229.091
7	Del Monte Bronzone e del Basso Sebino	1.4764	53.674.522
8	Alto Sebino	1.8540	67.402.170
9	Della Valle Cavallina	1.2466	45.320.145
10	Di Scalve	0.9730	35.373.415
11	Valle Seriana Superiore	4.0530	147.346.815
11/B	Valle Seriana	4.7050	171.050.275
12	Della Valle Brembana	5.7115	207.641.582
13	Della Valle Imagna	1.0617	38.598.105
14	Valle S. Martino	0.7546	27.433.483
15	Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e R.	3.4782	126.449.960
16	Del Lario Orientale	3.0930	112.446.015
17	Del Triangolo Lariano	4.5044	163.757.462
18	Lario Intelvese	2.0400	74.164.200
19	Alpi Lepontine Meridionali	1.8684	67.925.682
20	Alto Lario Occidentale	2.2722	82.605.831
21	Della Valtellina	20.5370	746.622.635
22	Della Valchiavenna	4.0625	147.692.187
23	Della Valceresio	2.4272	88.240.856
24	Della Valcuvia	1.4827	53.903.558
25	Della Valganna e della Valmarchirolo	1.0159	36.933.045
26	Del Medio Verbano	1.0665	38.772.607
27	Veddasca-Dumentina	1.1290	41.044.795
	Totale	100.0000	3.635.500.000

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. 35.

Delega alle U.S.S.L. delle procedure relative alle assunzioni per chiamata diretta e disposizioni transitorie in materia di organici di conferimento di incarichi e di inquadramento del personale.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMÚLGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata agli enti responsabili dei servizi di zona la selezione del personale di cui all'art. 159 del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982.

2. Il comitato di gestione dispone la chiamata diretta e provvede all'ammissione dei candidati, alla nomina della commissione, all'approvazione della graduatoria e alla nomina dei vincitori.

3. Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i requisiti di ammissione, le prove di esame ed i punteggi sono quelli previsti dagli articoli 159, 161, 162 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

4. Fino alla stessa data la disciplina relativa agli avvisi di assunzione per chiamata diretta ed alla composizione delle commissioni esaminatrici è quella prevista dagli accordi vigenti per il personale ospedaliero.

Art. 2.

1. La giunta regionale dispone i trasferimenti di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 relativi al personale previsto dal precedente art. 1, in osservanza alle disposizioni contenute nel primo, terzo e quarto comma del predetto art. 40.

2. A tal fine gli interessati devono far pervenire istanza alla giunta regionale, nonché alla U.S.S.L. per cui è richiesto il trasferimento ed alla U.S.S.L. di appartenenza, entro e non oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla chiamata diretta.

Art. 3.

1. Nei concorsi per la copertura dei posti di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272 banditi ed espletati a norma del predetto decreto-legge, cotinua ad applicarsi la delega prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6; le relative commissioni esaminatrici sono composte come previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, intendendosi sostituito al presidente della giunta regionale il presidente della U.S.S.L. o altro componente del comitato di gestione dallo stesso delegato.

Art. 4.

1. Fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione le U.S.S.L. possono provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, all'assunzione di personale non di ruolo esclusivamente per la copertura di posti vacanti o per la sostituzione di personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio, ferma restando l'autorizzazione regionale per la copertura dei posti di cui all'art. 2, lettera *c*), della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6.

2. Le U.S.S.L., qualora non sia possibile utilizzare l'ultima graduatoria, possono provvedere, nei casi consentiti dal comma precedente, all'assunzione di personale che sia in possesso dei requisiti richiesti per il relativo concorso pubblico e che, in seguito ad avviso pubblico indetto dalle stesse U.S.S.L., presenti maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Art. 5.

1. Le piante organiche provvisorie di cui all'art. 1, primo comma del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni in legge 26 gennaio 1982, n. 12 sono quelle determinate a norma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6 modificata con legge regionale 10 dicembre 1981, n. 69 con riferimento alla situazione esistente alla data del 30 aprile 1981, fatti salvi gli ampliamenti e le modificazioni di organico autorizzati successivamente a tale data ai sensi del predetto art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12.

2. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12 le piante organiche provvisorie delle strutture dei servizi e dei presidi sanitari non ancora trasferiti alle U.S.S.L. sono quelle determinate dagli enti interessati con l'osservanza dei criteri richiamati dal precedente comma, ed i relativi provvedimenti deliberativi sono trasmessi alla giunta regionale la quale provvede ad inviarli alle U.S.S.L. di competenza successivamente al trasferimento delle relative funzioni.

Art. 6.

1. Il consiglio regionale su proposta della giunta determina con deliberazione criteri direttivi alle U.S.S.L. competenti ed agli enti le cui funzioni sanitarie non sono ancora state trasferite, ai fini anche dell'inquadramento provvisorio del personale delle U.S.S.L. e della predisposizione dei ruoli nominativi, nonché della riconduzione dei posti di organico ai profili, alle posizioni funzionali ed alle qualifiche previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, nel quadro della predetta normativa statale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 3 *giugno* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 9 *luglio* 1982, *prot. n.* 20202/8199-8149).

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1982, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 35, concernente: «Delega alle U.S.S.L. delle procedure relative alle assunzioni per chiamata diretta e disposizioni transitorie in materia di organici di conferimento di incarichi e di inquadramento del personale».

(*Pubblicata nel* 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 14 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 1982, n. 35 concernente: «Delega alle U.S.S.L. delle procedure relative alle assunzioni per chiamata diretta e disposizioni transitorie in materia di organici, di conferimento di incarichi e di inquadramento del personale» è sostituito dal seguente:

«4. Fino alla stessa data le modalità e le procedure relative agli avvisi di assunzione per chiamata diretta e in relazione

alla delega disposta dal precedente primo comma, la composizione delle commissioni esaminatrici sono quelle previste dagli accordi vigenti per il personale ospedaliero ».

L'art. 3 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi per la copertura dei posti di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272 banditi ed espletati a norma del predetto decreto-legge, continua ad applicarsi la delega prevista dall'art. 2, terzo comma della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6; le relative commissioni esaminatrici sono composte come previsto dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982 ».

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« 1. Fino all'espletamento dei primi concorsi di assunzione le U.S.S.L. possono provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 al conferimento degli incarichi temporanei semestrali esclusivamente per la copertura di posti vacanti e possono altresì provvedere, ai sensi del quarto comma dell'articolo 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 in caso di particolari ed inderogabili e temporanee esigenze assistenziali alla sostituzione di personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza e puerperio, ferma restando l'autorizzazione regionale di cui alla legge regionale 19 gennaio 1981, n. 6.

2. Le U.S.S.L. qualora non sia possibile fare ricorso all'ultima graduatoria possono provvedere, nei casi consentiti dal comma precedente e in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici di assunzione e comunque fino alla data del 30 novembre 1982, indicata nell'art. 2 del decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272 alla utilizzazione provvisoria di personale che sia in possesso dei requisiti richiesti per il relativo concorso pubblico e che, in seguito ad avviso pubblico indetto dalle stesse U.S.S.L. presenti maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 14 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 9 luglio 1982, prot. n.* 20202/8199-8149).

(4879)

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1982, n. 37.
Disciplina dell'insegnamento dello sci.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 15 luglio 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Disciplina dell'insegnamento dello sci

1. L'insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nordiche, compreso lo sci estivo, è regolato nella regione Lombardia dalle norme della presente legge.

Art. 2.
Rilascio della licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci

1. La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata dai comuni.

2. Fermo restando quanto previsto dal secondo comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per ottenere la licenza si richiede:

1) cittadinanza italiana o di altro Stato facente parte della comunità economica europea;
2) una comprovata capacità tecnica, attestata dal superamento degli esami teorico-pratici di cui al successivo art. 4;
3) idoneità fisica all'insegnamento, attestata dall'unità socio-sanitaria locale con certificazione di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda;
4) il possesso di licenza di scuola media inferiore o di licenza elementare per i nati in data anteriore al 1° gennaio 1949;
5) l'età minima di 18 anni.

3. La licenza ha validità triennale e può essere rinnovata previa presentazione al comune di domanda corredata:

1) da un certificato dell'unità socio-sanitaria locale attestante l'idoneità fisica all'insegnamento dello sci, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla domanda;
2) dall'attestazione della frequenza di corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 9; nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi, per malattia e per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento e la validità della licenza è prorogata per il periodo massimo di un anno.

Art. 3.
Disciplina d'insegnamento

1. La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata rispettivamente per le discipline nordiche e per quelle alpine.

2. I maestri abilitati all'insegnamento dello sci per le sole discipline alpine non possono impartire lezioni nelle discipline nordiche e viceversa; la violazione di tale divieto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma del successivo art. 21.

Art. 4.
Esami di idoneità

1. Gli esami teorico-pratici per ottenere l'idoneità all'insegnamento dello sci hanno luogo annualmente e consistono nelle seguenti prove:

tecnico-pratica;
didattica;
teorica.

2. L'ammissione agli esami di cui al precedente comma è subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza con esito positivo dei corsi di preparazione di cui al successivo, art. 8.

3. Sono ammessi alla prova didattica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano superato un punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.

4. Sono ammessi alla prova teorica per ogni singola disciplina i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo, fissato per il superamento della prova didattica.

5. Il mancato superamento della prova didattica e della prova teorica comporta solo la ripetizione di tali singole prove, purchè effettuate nella sessione immediatamente successiva.

6. I candidati devono far pervenire alla giunta regionale, personalmente o a mezzo del servizio postale raccomandato, la domanda di ammissione agli esami almeno trenta giorni prima della data fissata per il loro espletamento.

7. La giunta regionale, almeno tre mesi prima della data fissata per l'espletamento degli esami di cui al presente articolo, rende noti, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, i programmi delle prove ed i criteri di valutazione delle stesse.

8. La qualifica di maestro di sci abilita all'insegnamento dello sci su terreni coperti da neve con la esclusione dei terreni ove può essere necessario l'uso dei materiali alpinistici (corde, picozze, ramponi), in particolare sui ghiacciai con piste non segnalate e sulle piste non regolamentate dalla legge regionale 12 giugno 1975, n. 81 e successive modificazioni.

Art. 5.
Istruttori delle scuole militari alpine

1. Gli istruttori delle scuole militari alpine in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità statale, possono, entro dodici mesi dalla data di collocamento in congedo essere ammessi, su domanda, alla sessione di esami prevista dal precedente articolo prescindendo dalla frequenza dei corsi previsti dal successivo art 8.

Art. 6.
Commissioni d'esame

1. Gli esami di cui al precedente art. 4 sono espletati da due distinte commissioni, una per le discipline alpine ed una per quelle nordiche, nominate dalla giunta regionale, presiedute dall'assessore regionale preposto al settore competente o da un suo delegato.

2. La commissione per le discipline alpine è composta da:

a) due esperti, specializzati nelle discipline alpine, scelti tra tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Lombardia iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 11;

b) tre maestri di sci, scelti tra gli iscritti nell'elenco predetto per le discipline alpine;

c) un maestro di sci che sia anche guida alpina iscritto nell'elenco regionale delle guide alpine ed esperto dei rischi e del soccorso in montagna;

d) un medico esperto in medicina dello sport ed in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

e) un esperto in materia educativa culturale.

3. La commissione per le discipline nordiche è composta da:

a) due esperti, specializzati nelle discipline nordiche, scelti tra tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Lombardia iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 11;

b) da tre maestri di sci, scelti tra gli iscritti nell'elenco predetto per le discipline nordiche;

c) un maestro di sci che sia anche guida alpina iscritto nell'elenco regionale delle guide alpine ed esperto dei rischi e del soccorso in montagna;

d) un medico esperto in medicina dello sport ed in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

e) un esperto in materia educativa culturale.

4. Per ciascun gruppo di membri facenti parte delle commissioni sono nominati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti.

5. Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica e didattica le commissioni sono articolate in sottocommissioni.

6. La sottocommissione per le discipline alpine è così composta:

a) dall'assessore regionale preposto al settore competente, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dai due esperti nelle discipline alpine indicati al precedente secondo comma, lettera *a)*;

c) dai tre maestri di sci specializzati nelle discipline alpine indicati al precedente secondo comma, lettera *b)*.

7. La sottocommissione per le discipline nordiche è così composta:

a) dall'assessore regionale preposto al settore competente, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dai due esperti nelle discipline nordiche indicati al precedente terzo comma, lettera *a)*;

c) dai tre maestri di sci specializzati nelle discipline nordiche indicati al precedente terzo comma, lettera *b)*.

8. La partecipazione alle commissioni di cui al presente articolo è incompatibile con le funzioni di cui ai successivi articoli 8, terzo comma, 9, secondo comma e 10, primo comma.

9. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione, senza diritto di voto, sono espletate da un dipendente regionale all'uopo designato dall'assessore regionale preposto al settore competente.

Art. 7.
Funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni durano in carica un quinquennio ed ai componenti delle stesse estranei all'amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza, nella misura di L. 40.000 giornaliere, nonché il rimborso delle spese di trasporto alle condizioni e nei modi previsti per i dipendenti regionali con l'art. 8 della legge regionale 15 agosto 1979, n. 50.

2. La Regione provvede, altresì, direttamente all'ospitalità degli stessi.

3. In occasione dei lavori delle commissioni, ai fini delle eventuali sostituzioni, sono convocati anche i membri supplenti.

4. Al verificarsi di condizioni che impediscano il regolare funzionamento delle commissioni o che possano recare, comunque, pregiudizio alla Regione o a terzi, nonché in caso di comprovata violazione di leggi o regolamenti, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può procedere in qualsiasi momento allo scioglimento delle commissioni ovvero alla sostituzione di uno o più componenti delle stesse.

Art. 8.
Corsi di preparazione agli esami di maestri di sci

1. La giunta regionale istituisce o promuove ogni anno almeno un corso per ciascuna disciplina di cui al precedente art. 3.

2. Nell'ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione professionale attuati o promossi dalla regione Lombardia e con le procedure previste dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modificazioni, verranno definiti i programmi dei corsi e delle prove finali il cui contenuto tecnico-pratico-metodologico si uniformerà alla progressione tecnico-didattica per l'insegnamento dello sci adottato dalla FISI.

3. Per l'organizzazione dei predetti corsi e per la preparazione agli esami dei maestri di sci la giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica di istruttori scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 11.

4. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica che, ove negativa, non può essere ripetuta nell'ambito dello stesso ciclo di esami; la prova viene sostenuta avanti le commissioni tecniche di cui al precedente art. 6, secondo le rispettive competenze.

Art. 9.
Corsi di aggiornamento per maestri di sci

1. La giunta regionale istituisce o promuove, almeno ogni tre anni, corsi di aggiornamento per maestri di sci riguardanti ciascuna disciplina di cui al precedente art. 3.

2. Per l'insegnamento nei predetti corsi la giunta regionale si avvale dell'assistenza tecnica di istruttori scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 11.

Art. 10.
Corsi di istruttori per maestri di sci

1. La giunta regionale istituisce o promuove corsi per la formazione di istruttori per maestri di sci e si avvale dell'assistenza tecnica di istruttori scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 11.

2. La qualifica di istruttore di maestri di sci si consegue mediante esami teorico-pratici sostenuti avanti le commissioni di cui al precedente art. 6, previa frequenza dei corsi di cui al precedente comma.

3. Sono ammessi ai corsi ed agli esami i soli maestri in possesso di licenza da almeno due anni.

Art. 11.
Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci

1. Coloro i quali siano in possesso della licenza di cui al precedente art. 2 sono iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, che viene approvato ed aggiornato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 12.
Corsi di lingua straniera

1. Al fine di assicurare una più completa preparazione professionale dei maestri di sci, la giunta regionale può istituire o promuovere corsi di lingue straniere loro riservate.

Art. 13.
Programmazione dei corsi

1. I corsi istituiti o promossi ai sensi dei precedenti articoli 8, 9, 10 e 12 sono disciplinati, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modificazioni.

Art. 14.

Assicurazione durante i corsi

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore dei membri delle commissioni di cui al precedente art. 6, e degli insegnanti dei corsi di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo.

Art. 15.

Tariffa per l'insegnamento dello sci

1. I valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci da parte delle scuole di sci autorizzate dalla Regione, vengono fissati entro il 30 ottobre di ogni anno dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare sulla base delle proposte presentate dalle associazioni di maestri di sci maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Saranno in ogni caso previste tariffe diverse per le lezioni individuali, o a gruppi di non più di quattro allievi, e per lezioni collettive per i gruppi di non più di dodici allievi.

3. La tariffa di cui al comma precedente è unica.

4. Tariffe preferenziali potranno essere praticate per particolari combinazioni, quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, per le scuole e le società sportive.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle prestazioni di maestri di sci stranieri a favore di organizzazioni estere.

Art. 16.

Scuole di sci

1. L'esercizio di scuola invernale o estiva per l'insegnamento della pratica dello sci è soggetta ad autorizzazione regionale, previo accertamento dei seguenti requisiti e da documentarsi a cura dei richiedenti:

a) un organico minimo di nove maestri di sci per i comuni ove esistono più scuole, e nei comuni sprovvisti di scuole, un organico minimo di cinque maestri di sci;

b) una sede ubicata in località di interesse turistico-sciistico, funzionale all'esercizio della scuola;

c) un'organizzazione su base associativa o cooperativa esclusivamente tra maestri di sci in possesso di regolare licenza, nella quale sia garantito democraticamente l'elettorato attivo e passivo di tutti i componenti per l'elezione degli organi della cooperativa o associazione;

d) il riparto dei proventi esclusivamente tra i maestri in ragione delle prestazioni effettuate e istituzione di un fondo per l'aggiornamento professionale da utilizzarsi per promuovere la maggiore qualificazione di tutti i componenti;

e) un'adeguata polizza di assicurazione per i rischi di responsabilità civile verso terzi per gli infortuni derivanti dall'attività di insegnamento e in occasione di essa;

f) una dichiarazione del responsabile della scuola con cui si impegna:

a prestare l'opera della scuola in operazioni di soccorso;

a collaborare con i comuni, le autorità scolastiche, le associazioni sportive e gli enti turistici per favorire ed agevolare la pratica dello sci nelle scuole, l'attività sportiva dei cittadini e la promozione del turismo.

Art. 17.

Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio di scuola di sci è rilasciata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere del comune ove la scuola ha la sede e delle associazioni di maestri di sci operanti a livello regionale.

2. I pareri di cui al comma precedente debbono pervenire alla giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 18.

Scuole di sci esistenti

1. Le scuole di sci invernali o estive, composte da maestri di sci in possesso di regolare licenza, esistenti alla data del 16 febbraio 1980, sono autorizzate a proseguire la loro attività, previa domanda alla giunta regionale, settore turismo, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto, risultanti da atto notarile, e da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 16.

2. Sulla domanda, da inviarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale si pronuncia entro i successivi quarantacinque giorni, sentita la competente commissione consiliare.

3. Le scuole di sci riconosciute ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 11 febbraio 1980, n. 13, si intendono autorizzate ai sensi della presente legge.

Art. 19.

Nuove scuole di sci

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, le domande di autorizzazione all'esercizio di scuola di sci invernale o estiva devono pervenire alla giunta regionale, settore turismo, entro il 30 giugno di ciascun anno e devono essere corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto della cooperativa o dell'associazione, risultanti da atto notarile, e da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 16.

2. E' vietato l'esercizio di nuove scuole di sci prima che sia intervenuta l'autorizzazione regionale.

Art. 20.

Disposizioni relative ai maestri di sci stranieri e di altre regioni

1. Per esercitare la professione in Lombardia, coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata in altra regione secondo le norme vigenti, devono comunicare annualmente e almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio dell'attività stessa.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti e delle condizioni poste dalla normativa statale in materia di soggiorno di stranieri nel territorio nazionale, i maestri di sci stranieri regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Lombardia, devono munirsi di nulla-osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.

3. I maestri di sci stranieri devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti dello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle precitate norme abilitanti.

4. L'esercizio saltuario della professione da parte di maestri di sci autorizzati, provenienti con loro allievi da altre regioni italiane o dall'estero, non è soggetto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 21.

Sanzioni amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque eserciti nell'ambito del territorio della regione l'attività di maestro di sci sprovvisto della relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 1.000.000.

2. Chiunque applichi tariffe diverse da quelle stabilite annualmente dalla giunta regionale a norma del precedente art. 15 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 1.000.000.

3. L'esercizio di scuola di sci comunque denominata, quando non vi sia stata autorizzazione della giunta regionale a norma del precedente art. 17 comporta il pagamento della sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 1.000.000 a carico in solido di ciascun maestro.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28; le relative somme sono introitate dalla Regione.

Art. 22.

Vigilanza

1. Ferme restando le competenze attribuite dalle leggi dello Stato agli organismi ed agenti operanti nella regione, la vigilanza nell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dai comuni.

2. Con decreto del presidente della giunta regionale e dell'assessore competente, se delegato, possono essere attribuiti compiti ispettivi ad impiegati regionali espressamente incaricati.

Art. 23.

Regolamento di esecuzione

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale approva un apposito regolamento di esecuzione.

Art. 24.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge i membri effettivi e supplenti delle commissioni di cui al precedente art. 6, secondo e terzo comma, lettera *a*), sono scelti in base ad un elenco di nominativi forniti dalla Federazione italiana sports invernali (FISI), in cui siano indicati, tra gli altri, tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Lombardia; i membri delle commissioni di cui al precedente art. 6, secondo e terzo comma, lettera *b*), sono scelti in base ad elenchi nominativi forniti dalle associazioni di maestri di sci maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La giunta regionale, in sede di prima applicazione della presente legge, per i corsi previsti nei precedenti articoli 8, 9 e 10, si avvale dell'assistenza tecnica della Federazione italiana sports invernali (FISI) con l'impiego di istruttori scelti in base all'elenco fornito dalla medesima in cui siano indicati, tra gli altri tutti gli istruttori per maestri di sci residenti in Lombardia.

3. Coloro che hanno partecipato con esito negativo alle tre prove della sessione straordinaria d'esami prevista dall'art. 16 della legge regionale 11 febbraio 1980, n. 13, possono essere ammessi, su domanda, alla prima sessione d'esami da indire ai sensi del precedente art. 4, prescindendo dalla frequenza dei corsi previsti dall'art. 8 della presente legge.

4. La disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 7, nonché quella relativa al rimborso delle spese di trasporto ai membri delle commissioni previste dall'art. 6, s'intendono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 febbraio 1980, n. 13.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, al cui finanziamento si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sono imputati al cap. 1.3.7.4.1/1071 « Spese per l'organizzazione degli esami per il conseguimento della qualifica di maestro di sci e di istruttore di maestro di sci iscritto nei relativi stati di previsione delle spese dei bilanci annuali di competenza ».

Art. 26.

Abrogazione della legge regionale 11 febbraio 1980, n. 13

1. La legge 11 febbraio 1980, n. 13 è abrogata.

2. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 11 febbraio 1980, n. 13, sono tuttavia portati a compimento con l'osservanza delle disposizioni della predetta legge.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 luglio 1982, prot. n. 22802/8241*).

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1982, n. 38.

Interventi urgenti nel settore degli acquedotti.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 15 *luglio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare le gravi carenze idriche che si sono manifestate in diversi comuni nell'anno 1980-81, la Regione, in conformità al piano allegato alla presente legge, di cui fa parte integrante, concede contributi in capitale, o in annualità, per il finanziamento delle opere di costruzione o di completamento di infrastrutture acquedottistiche.

Art. 2.

1. I contributi in capitale sono concessi, a favore di comuni con popolazione uguale o inferiore a 3.000 abitanti, nella misura del cento per cento della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione di opere di presa, di serbatoi di compenso, o di riserva, condotte principali e non sono rimborsabili.

Art. 3.

1. I contributi in annualità sono concessi a comuni o a consorzi di comuni nella misura del quattro per cento della spesa ritenuta ammissibile e per il periodo di venti anni consecutivi e dovranno essere destinati a lavori di costruzione di condotte di allacciamento delle opere di presa o di serbatoi o di potenziamento della rete esistente.

Art. 4.

1. I progetti esecutivi sono approvati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

2. Con lo stesso provvedimento è determinato l'impegno finanziario relativo all'opera da realizzare e per gli interventi demandati ai comuni o consorzi di comuni, è disposta anche la concessione del contributo regionale.

3. Qualsiasi variazione al piano di cui all'art. 1 è approvata, sentita la competente commissione consiliare, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

Art. 5.

1. Per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei contributi in capitale si osservano le disposizioni impartite con la delibera del consiglio regionale in data 21 aprile 1980, n. II/1484.

2. I contributi in annualità saranno erogati secondo le scadenze fissate dai singoli contratti di mutuo, o atti equivalenti da notificarsi alla giunta regionale, settore lavori pubblici ed edilizia residenziale.

3. La nomina del collaudatore spetta alla Regione.

4. Per quanto attiene agli appalti, all'esecuzione dei lavori ed al loro collaudo, si osservano le vigenti norme dello Stato.

Art. 6.

1. Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1982 per la concessione di contributi in capitale a favore di comuni, ad incremento della spesa di lire 25.000 milioni già autorizzata per gli anni 1979-82 all'art. 22 della legge regionale 21 luglio 1979, n. 36, modificato dall'art. 47 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 19.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1981-83 parte 2, progetto 4.5.5.2 « Realizzazione di acquedotti di interesse regionale » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

3. Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente art. 3 è autorizzato, a decorrere dall'anno 1983, il limite di impegno di L. 200.000.000 il cui onere è previsto

nel bilancio pluriennale 1982-84, parte 2, progetto 4.5.5.2 «**Realizzazione di acquedotti di interesse regionale» tabella relativa** alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

4. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio finanziario 1983, nei limiti della spesa autorizzata dal precedente comma, ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

5. Al finanziamento dell'onere di lire 3.000 milioni previsto per l'anno finanziario 1982 dal precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego di pari importo, ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» iscritte al cap. 2.5.2.1.2./958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

6. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 5, progetto 2, è apportata la seguente variazione:

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.4.5.5.2/891 «Contributi in capitale a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti» è incrementata di L. 3.000.000.000.

7. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 verrà istituito il seguente capitolo:

cap. 2.4.5.5.2/1502 «Contributi in annualità a comuni, province e loro consorzi per l'esecuzione o il completamento di acquedotti - Limite di impegno anno 1983» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 200.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 giugno 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 10 luglio 1982, prot. n. 21802/8243*).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1982, n. 39.
Interventi in materia di viabilità minore.

(*Pubblicata nel 2° supl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 15 luglio 1982*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. La Regione, al fine di assicurare, nell'ambito della viabilità di interesse comunale e provinciale, i collegamenti fra capoluogo, frazioni e nuclei abitati dei comuni; di migliorare la accessibilità alle reti viarie extraurbane; di favorire la eliminazione di situazioni di pericolo in punti critici della circolazione; di consentire la continuità o il ripristino del traffico in condizioni di sicurezza in corrispondenza di manufatti da modificare, da ricostruire o da riparare a seguito di variazioni nell'assetto dei corsi d'acqua determinate da eventi calamitosi ovvero dalla esecuzione di opere idrauliche, concede contributi in capitale, fino alla concorrenza del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi di cui al piano allegato alla presente legge, di cui fa parte integrante, da attuare in conformità delle previsioni del bilancio pluriennale 1981-83.

Art. 2.

1. All'esecuzione delle opere relative agli interventi di cui all'art. 1, la Regione provvede direttamente a mezzo dei servizi provinciali del genio civile, o tramite i comuni o loro consorzi.

Art. 3.

1. Per gli interventi non operati direttamente dalla Regione gli enti interessati, al fine di ottenere il contributo regionale, devono produrre, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al presidente della giunta regionale la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo delle opere dalla quale risultino le modalità di copertura della eventuale spesa eccedente quella ammessa a contributo.

Art. 4.

1. I progetti esecutivi sono approvati dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

2. Con lo stesso provvedimento è determinato l'impegno finanziario relativo all'opera da realizzare e, per gli interventi demandati ai comuni o consorzi di comuni, è disposta anche la concessione del contributo regionale.

3. Qualsiasi variazione al piano di cui all'art. 1 è approvata, sentita la competente commissione consiliare, dal presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato.

Art. 5.

1. L'affidamento dei lavori deve avvenire mediante esperimento di gara o appalto-concorso.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al titolo IV della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 24 e quelle in vigore per i lavori di conto dello Stato di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 6.

1. L'erogazione dei fondi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, in base agli stati di avanzamento dei lavori e fino alla concorrenza del 90 per cento della spesa ammessa a contributo

2. Alla prima richiesta di erogazione deve essere allegata una copia autentica del contratto e una copia del verbale di consegna dei lavori.

Art. 7.

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, provvede alla nomina del collaudatore, e sulla base delle risultanze del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione autorizza l'erogazione del saldo sul concorso finanziario.

Art. 8.

1. Per l'esecuzione del piano di cui alla presente legge è autorizzata per il biennio 1982-83 la spesa complessiva di lire 9.800 milioni, di cui 4.000 milioni per l'anno 1982, per la concessione di contributi in capitali destinati:

per L. 3.337.060.000 nel 1982 e di L. 5.040.760.000 nel 1983 alla attuazione delle opere relative agli interventi, di cui al precedente art. 1, diretti dalla Regione;

per L. 662.940.000 nel 1982 e di L. 759.240.000 nel 1983 alla attuazione delle opere relative agli interventi, di cui al precedente art. 1, demandati ai comuni o consorzi di comuni.

2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi futuri, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria, per lire 4.000 milioni nel bilancio pluriennale 1981-83 e per lire 5.800 milioni nel bilancio pluriennale 1982-84, entrambi alla parte 2, progetto 4.5.3.2 «Interventi in materia di viabilità comunale e provinciale ed altri interventi», tabella relativa alle «previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

4. Al finanziamento dell'onere di lire 4.000 milioni previsto per l'anno finanziario 1982 dal precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego ai sensi dell'art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo» per lire 2.500 milioni e del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo -

fondo ex art. 9», per lire 1.500 milioni iscritti rispettivamente ai capitoli 2.5.2.1.2/958 e 2.5.2.1.2/670 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

5. In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma, allo stato di previsione delle spese del bilancio per lo esercizio finanziario 1982, parte II, ambito 4, settore 5, obiettivo 3, progetto 2, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.4.5.3.2/1429 «Contributi in capitale per l'attuazione delle opere relative agli interventi diretti della Regione in materia di viabilità di interesse provinciale e comunale» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 3.337.060.000 e di cassa di L. 2.000.000.000;

capitolo 2.4.5.3.2/1430 «Contributi in capitale per l'attuazione delle opere relative agli interventi demandati a comuni e consorzi di comuni in materia di viabilità di interesse provinciale e comunale» con la dotazione finanziaria di competenza di L. 662.940.000 e di cassa di L. 500.000.000.

6. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per lo esercizio finanziario 1982 è inoltre apportata la seguente variazione:

la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.5.1.1.1/736 «Fondo di riserva del bilancio» è ridotta di L. 2.500.000.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 15 luglio 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 giugno e vistata dal commissario del Governo con nota 10 luglio 1982 prot. n.* 21802/8242).

(*Omissis*).

(4880)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. 53.

Concessione di un contributo in conto capitale ai comuni della Campania disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree da utilizzare per la costruzione di alloggi, di strutture terziarie e centri sociali polivalenti con fondi messi a disposizione da Stati, organismi internazionali ed associazioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concessione contributi

La regione Campania concede ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, contributi in conto capitale sino al 100% della spesa ammissibile per la acquisizione e l'urbanizzazione delle aree occorrenti per la costruzione, con fondi messi a disposizione da Stati, organizzazioni internazionali, associazioni varie, di alloggi da assegnare a soggetti rimasti privi di abitazione nonché per la costruzione di strutture terziarie e centri sociali polivalenti.

Art. 2.

Individuazione delle aree

I comuni individuano le aree in zone destinate ad edilizia economica e popolare ai sensi dello strumento urbanistico vigente o adottato a norma della legge 18 aprile 1962, n 167.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate nei piani predetti risultano insufficienti o inidonei, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti comma, il comune, adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente.

In tutte le ipotesi previste dai precedenti comma, i comuni adottano deliberazione di localizzazione la quale è immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla Regione unitamente alle opposizioni presentate. La Regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di venti giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.

Art. 3.

Per la individuazione delle aree per la costruzione di strutture terziarie e centri sociali polivalenti, i comuni adottano le procedure di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Organo competente ad emettere i provvedimenti espropriativi

I provvedimenti relativi all'occupazione temporanea di urgenza, la determinazione dell'indennità nonché tutti gli altri provvedimenti previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, sono emessi dagli organi competenti ai sensi delle leggi regionali 19 aprile 1973, n. 23 e 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 5.

Pagamento indennità espropriazione

Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385.

Non si fa luogo ai conguagli, di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento della indennità.

Art. 6.

Dichiarazione pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere

L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

Art. 7.

Fissazione termini

I lavori e le procedure espropriative debbono essere iniziati entro un anno dalla pubblicazione della presente legge e completati entro sei anni decorrenti dalla stessa data.

Art. 8.

Entro venti giorni dalla pubblicazione della presente legge i comuni presentano istanza documentata.

La giunta regionale nei dieci giorni successivi delibera il piano di riparto dei fondi entro il limite complessivo di spesa di lire 300 milioni, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme contenute nella legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 300 milioni, si fa fronte, con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 315, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, con la denominazione: «Contributi in conto capitale ai comuni disastrati o gravemente danneggiati a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981 per la acquisizione ed urbanizzazione di alloggi di strutture terziarie e centri sociali polivalenti con fondi messi a disposizione da Stati, organismi internazionali ed associazioni varie», mediante prelievo della som-

ma di lire 300 milioni dallo stanziamento di cui al cap. 201 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **54**.
Assicurazione contro gli infortuni dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore dei consiglieri regionali in carica, la regione Campania istituisce l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da atti di terrorismo o da infortuni connessi all'espletamento del loro mandato.

Art. 2.

L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea copre gli infortuni che i consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.

Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiore ai seguenti massimali:

L. 150.000.000 in caso di morte;
L. 150.000.000 in caso di invalidità totale permanente;
L. 50.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La relativa convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità è stipulata dal presidente del consiglio regionale previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 3.

La regione corrisponde agli eredi o aventi causa dei consiglieri regionali deceduti per infortuni connessi all'espletamento del loro mandato o ad atti di terrorismo verificatisi dal 19 maggio 1980 e fino alla data di effettiva attuazione della presente legge, una indennità pari a quella prevista nel precedente art. 2 ed allo stesso titolo.

Art. 4.

I benefici contemplati dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale n. 61 del 29 dicembre 1978, e successive modificazioni, e per gli atti già posti in essere si procederà ai necessari conguagli allo scopo di garantire agli aventi diritto il migliore trattamento.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1982 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza **e di** cassa, di cui al cap. 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presenta sufficiente **disponibilità.**

All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'*Istituto Poligrafico e Zecca* dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle *spese di spedizione a mezzo del c/c postale n.* 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... **L. 72.000**
semestrale .... **L. 40.000**

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... **L. 100.000**
semestrale .... **L. 55.000**

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... **L. 96.000**
semestrale .... **L. 53.000**

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... **L. 85.000**
semestrale .... **L. 47.000**

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... **L. 165.000**
semestrale .... **L. 92.000**

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... **L. 30.000**

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... **L. 28.000**

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi *straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **55**.

Interpretazione autentica dei commi quinto e sesto dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi quinto e sesto dell'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i comuni di cui al primo comma del presente articolo, i quali abbiano adottato e trasmesso per l'approvazione lo strumento urbanistico generale, la concessione o l'autorizzazione edilizia è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 17, comma primo e terzo, della legge 6 agosto 1967, n. 765, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico adottato e purché sia trascorso il termine di un anno dalla trasmissione del piano stesso senza che questo sia stato approvato oppure restituito al comune per la rielaborazione ».

« Per i piani già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine annuale di cui al comma precedente decorre a partire dal 30 marzo 1982 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1982

DE FEO

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **56**.

Interventi di edilizia economica e popolare nelle province di Avellino, Napoli e Salerno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *dell'8 settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli interventi di edilizia economica e popolare finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e localizzati nelle province di Avellino, Napoli e Salerno sono eseguiti con le modalità di cui all'art. 81 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

I programmi vanno dimensionati nell'ambito dello stanziamento disposto.

Gli stanziamenti relativi ad acquisizione ed urbanizzazione di aree per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica saranno utilizzati contestualmente ed unitariamente agli interventi edilizi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 agosto 1982

DE FEO

(5019)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822940)